

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to
make Italy more smART"
in breve
"Fondazione RESTART"

Art. 1
DENOMINAZIONE

1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART", in breve e di seguito indicata come "Fondazione RESTART" o "la Fondazione".
2. La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura - UTG di Roma e l'iscrizione nel repertorio economico-amministrativo (REA) presso la CCIAA di Roma per lo svolgimento delle attività a carattere commerciale di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 2
SEDE

La sede legale della Fondazione è nel Comune di Roma, Via Cracovia n. 50, c.a.p. 000133. Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative nel territorio nazionale.

Art. 3
SCOPO DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha per scopo la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il loro sfruttamento e valorizzazione dopo la conclusione del Piano. La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico ("**HUB**") nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del "**Partenariato esteso**" (di seguito anche P.E.) previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. Essa agisce come soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del partenariato esteso, come referente unico nei confronti del MUR per l'attuazione del progetto.
2. La Fondazione, in quanto soggetto attuatore del Progetto, riceverà le tranche di agevolazioni concesse, svolgerà tutte le attività di cui all'art. 15 dell'Avviso MUR, verificherà e trasmetterà al MUR la rendicontazione delle attività svolte. Per la realizzazione delle attività di ricerca finanziate dal bando MUR n. 341/2022 (di seguito indicato anche come "Bando" o "Avviso") la Fondazione si avvale degli "**Spoke**", soggetti esecutori autonomi, di natura pubblica o privata. Ciascuno Spoke riceverà dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvederà alla rendicontazione

all'Hub delle spese proprie e dei propri *"affiliati allo Spoke"*, soggetti pubblici e privati dei quali si avvale a sua volta nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

3. In particolare la Fondazione si propone, limitatamente all'attuazione delle finalità previste nel campo di intervento del Partenariato Esteso *"Telecomunicazioni del futuro"*, di svolgere attività integrative di quelle dei Promotori e dei Partecipanti aventi natura di Enti pubblici di ricerca o Università, **promuovendo e coordinando ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti delle telecomunicazioni, dell'elettromagnetismo e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a queste.**

4. Dopo la conclusione del Progetto previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022, Partenariato Esteso *"Telecomunicazioni del futuro"* e sue eventuali proroghe, la Fondazione proseguirà le attività di cui al precedente comma 3, insieme ad altre attività che valorizzino l'impatto dei risultati e dei laboratori creati dal Progetto sul sistema economico, sociale e culturale del Paese. A tale scopo, la Fondazione potrà rivolgersi a soggetti privati o enti pubblici indistintamente.

Art. 4

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo strettamente strumentali, accessorie o necessarie per la realizzazione degli scopi che costituiscono l'oggetto della fondazione tra cui, a titolo esemplificativo:

- ☐ compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto della fondazione;
- ☐ ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento -ad esclusione dei mutui- con banche, altri istituti di credito, e società finanziarie per il perseguimento degli scopi statuari;
- ☐ compiere operazioni mobiliari e immobiliari funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
- ☐ compiere operazioni commerciali e finanziarie (escluso lo svolgimento delle attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 385/1993) funzionali allo svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale;
- ☐ assumere, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere vincolante espresso dal Comitato di indirizzo, quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off della ricerca o start-up innovativa costituite dagli Atenei o dagli Enti pubblici di ricerca membri, specificamente costituite per il perseguimento degli scopi statuari
- ☐ collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita.

4. Eventuali utili derivanti alla Fondazione dallo svolgimento di attività commerciali saranno impiegati sia per la costituzione di riserve sia per il finanziamento delle attività della Fondazione.

Art. 5 DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Al verificarsi di una causa di estinzione l'organo di amministrazione delibererà in merito all'avvio della liquidazione o qualora sia ritenuto utile ed opportuno in considerazione della prospettiva di prosecuzione delle attività scientifiche e di ricerca oltre il termine dei progetti PNRR- alla modifica del presente statuto o alla proposta all'autorità competente della trasformazione in altro soggetto giuridico in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti del Codice Civile.

Art. 6 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- ☐ Promotori, che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione o aderiscono entro 60 giorni lavorativi dalla sua stipula, versano i contributi ai fondi di dotazione e gestione previsti dallo statuto, contribuiscono in maniera rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - Consiglio di Amministrazione;
- ☐ Partecipanti, che versano i contributi ridotti come previsto dall'art. 9 per tale categoria e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni del solo Comitato di indirizzo.

Art. 7 PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da;

a) un fondo di dotazione - indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 9 co. 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione può essere aumentato, fino all'ammontare stabilito in sede di atto costitutivo in € 300.000,00 (trecentomila/00), sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di indirizzo, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca.

- b) conferimenti in beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori ed espressamente destinati a patrimonio;
- c) beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio.

Art. 8

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito mediante:

- ☐ fondi erogati dal MUR in attuazione del Bando 341/2022;
- ☐ redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
- ☐ utili delle eventuali società partecipate;
- ☐ ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- ☐ proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
- ☐ eventuali liberalità provenienti da terzi;
- ☐ altre rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- ☐ quote dei contributi versati dai membri della Fondazione ai sensi dell'art.9, nei modi e per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato di indirizzo.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per le attività inerenti e conseguenti il programma di ricerca di cui al Bando MUR n.341/2022

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.

Art.9

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I membri della Fondazione, sia promotori sia partecipanti, si impegnano a versare al fondo di dotazione, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 10.000,00.

2. I membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare entro il 31 Dicembre di ogni anno un contributo annuale quantificato inizialmente come segue:

- a) per l'esercizio in cui la Fondazione viene costituita,
- o € 20.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Promotori",
 - o € 10.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Partecipanti";
- b) per ciascuno dei due esercizi successivi,
- o € 30.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Promotori",
 - o € 20.000 per i membri della Fondazione che aderiscano in qualità di "Partecipanti";

3. Con riferimento al primo triennio (2022-2024) e fino al 31/12/25, ai Membri della Fondazione non potranno essere richiesti ulteriori contributi, comunque siano denominati o qualificati.

Al termine del Progetto previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 e comunque dal 1/1/2026, al fine di perseguire le sue finalità, ai Membri della Fondazione potrà essere richiesto il versamento di contributi in denaro, determinati in ragione della natura del Membro della Fondazione (Promotore o Partecipante), non superiori nell'importo alle somme indicate all'articolo 9, comma 2, e sulla base di una pianificazione pluriennale, che delinei le attività, i progetti specifici, i possibili finanziamenti privati e pubblici, i ritorni economici per la Fondazione e la relativa tempistica, eventuali altri enti e imprese da invitare a far parte della Fondazione, gli obiettivi da raggiungere nell'arco temporale della pianificazione, predisposta e rivista annualmente dal Consiglio di Amministrazione, anche nell'ambito della documentazione di cui all'art. 15, comma 2 di propria competenza, previo parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Comitato di Indirizzo, espresso con la maggioranza favorevole dei 2/3 dei propri componenti. Per esercitare il voto, i delegati di ciascuno dei Membri della Fondazione dovranno presentare al Comitato di Indirizzo copia dell'approvazione assunta dal proprio Ente di appartenenza. L'iter di tale pianificazione dovrà contemplare la possibilità per ciascun membro promotore di modificare il proprio status in membro partecipante con conseguente differenziazione del contributo previsto nonché la possibilità per ciascun membro di recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 11, senza che sorga in capo al membro recedente alcun obbligo di versamento del contributo eventualmente previsto nella pianificazione. Tali contributi deliberati verranno imputati sempre a fondo disponibile di gestione.

Articolo 10

ADESIONI SUCCESSIVE

1. L'adesione di nuovi membri che avvenga oltre il termine di 60 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto costitutivo di cui al primo periodo del precedente art. 6 dovrà essere deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole -obbligatorio e vincolante- del comitato di indirizzo, acquisite le deliberazioni degli organi amministrativi degli Enti pubblici. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento dei contributi previsti dall'art. 9 per la categoria alla quale viene ammesso.
2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o PEC al Presidente della Fondazione e dovrà specificare la categoria di ingresso, tra quelle di cui all'art. 6.

Art. 11

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.
2. I membri, Promotori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale non meno di tre mesi prima della scadenza dell'esercizio.
3. Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso n. 341/2022, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.
4. Il recesso non dà diritto alla ripetizione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
5. Il recesso comunicato senza il rispetto del termine di cui all'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo sarà efficace al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato.

Art.12

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L' esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:
 - a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 9;
 - b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
 - c) compimento di atti contrari o di condotte incompatibili con il dovere di collaborazione con la Fondazione ed i suoi componenti;

Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

2. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo. Il Comitato di indirizzo formula il proprio parere con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del rappresentante del membro della cui esclusione si tratta.

3. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga.
4. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente.
5. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione

Art.13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- ☐ il Consiglio di Amministrazione;
- ☐ il Comitato di Indirizzo;
- ☐ il Comitato Tecnico Scientifico;
- ☐ Il Presidente della Fondazione;
- ☐ Il Collegio dei Revisori Dei Conti.

Art. 14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, designato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in qualità di soggetto proponente del Progetto di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 e da massimo dieci membri del Consiglio di Amministrazione, oltre il Vice Presidente il quale non ha diritto di voto, salvo nel caso in cui sostituisca il Presidente. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai membri 'Promotori' di natura giuridica pubblica ed i rimanenti dagli altri Promotori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dal Comitato di Indirizzo. Per il primo triennio il Presidente ed i consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo, fatti salvi eventuali membri individuati in rappresentanza di Amministrazioni pubbliche aventi funzioni di controllo sui progetti PNRR o comunque designati in forza di legge o altri provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei poteri di designazione di cui al comma precedente

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; potrà altresì essere previsto un compenso, o gettone di presenza, per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione, il cui ammontare è deliberato dal Comitato d'Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dal Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e del Collegio dei Revisori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso o interrotto il collegamento con uno o più partecipanti, essa verrà sospesa per il tempo necessario alla riattivazione. In caso di impossibilità di riattivare il collegamento, il Presidente fisserà i nuovi termini per la prosecuzione dell'Ordine del Giorno e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione o interruzione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei voti dei presenti.

Laddove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità dei voti nell'assunzione delle decisioni, prevale il voto del Presidente. Gli eventuali membri nominati da enti esterni alla Fondazione rimangono in carica non oltre la durata del Progetto di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 o per il diverso periodo indicato nelle norme o atti in base ai quali sono stati designati.

Le deliberazioni in materia di modifiche statutarie o scioglimento della Fondazione sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri, previo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del Comitato di Indirizzo. Qualora lo preveda il Presidente e nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto. Tale procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto a partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e ai componenti degli organi interessati la possibilità di manifestare la propria volontà (sia in termini di consenso sia in termini di dissenso) all'intero organo di appartenenza nel rispetto dei principi di

collegialità, tracciabilità, pubblicità e trasparenza. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentino la maggioranza prevista dal presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine previsto.

3. Gli incarichi di consigliere e di presidente possono essere revocati in caso di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge. In tal caso, il Presidente o il Vicepresidente convocano il Comitato di Indirizzo per la nomina dei sostituti, nel rispetto delle facoltà di designazione di cui al co.1.

Art. 15

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Fondazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto della Fondazione. Per gli atti di amministrazione straordinaria il Consiglio di Amministrazione acquisisce preventivamente il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del Comitato di Indirizzo.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva il budget economico annuale e triennale – predisposto dal Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale –, corredato da relazione accompagnatoria, e il bilancio consuntivo annuale e relativa relazione sulla gestione (nei casi previsti dal Codice Civile), che successivamente sottopone, tramite il suo Presidente, al Collegio dei Revisori dei conti e successivamente, acquisito il parere del Collegio dei Revisori, al Comitato di Indirizzo-per le rispettive determinazioni;

- approva i documenti di indirizzo strategico e programmazione delle attività scientifiche proposti dal Comitato di Indirizzo;
- coordina e monitora l'attuazione del Programma di ricerca del Partenariato vigilando sulla rendicontazione degli interventi a cura degli Spoke ed affiliati e sulla conseguente trasmissione al MUR;
- autorizza ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;
- dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei Membri della Fondazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Indirizzo;

- delibera in merito a modifiche statutarie, all'estinzione ed alla trasformazione della Fondazione, nei modi previsti dal comma precedente;
- approva i regolamenti, predisposti dal Presidente coadiuvato dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato di Indirizzo;
- delibera in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati;
- delibera in merito al ricorso a forme di finanziamento, previo parere del Comitato di Indirizzo;
- conferisce mandati alle liti e nomina procuratori, previo parere del Comitato di Indirizzo;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, determinandone l'eventuale remunerazione;
- delibera sugli aumenti del fondo di gestione e sull'impiego dei contributi versati dai membri;
- delibera sull'impiego di eventuali utili di gestione, sottoponendo la relativa delibera al parere non vincolante del Comitato di Indirizzo che potrà sottoporre le ulteriori proposte di cui all'art. 23;
- nomina il Direttore Generale di cui all'art. 22;
- svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non ricompresi nell'elenco di cui al presente comma.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Promotori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzianti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è disciplinata in conformità all'art. 23 C.Civ.

Art. 16

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo è composto dai rappresentanti legali dei membri promotori e partecipanti, i quali possono farsi sostituire, mediante delega scritta, da altra persona. La delega viene considerata valida solo in caso di invio della stessa tramite PEC (posta elettronica certificata) alla Fondazione. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato di Indirizzo non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio di Amministrazione; i membri del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di Indirizzo senza diritto di voto. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione. Ogni membro della Fondazione, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 9, ha diritto ad un voto.

2. Il Comitato di Indirizzo è organo consultivo che fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione:

☐ obbligatorio e vincolante in materia di:

- modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione o trasformazione,
- adesione di nuovi membri ed esclusione di promotori e partecipanti,
- atti di straordinaria amministrazione;
- budget economici annuali e triennali, corredati da relazioni accompagnatorie, e bilanci consuntivi.
- ricorso a forme di finanziamento di qualsiasi genere;

assunzione di quote di partecipazione in società con caratteristiche di spin-off;

☐ obbligatorio ma non vincolante in materia di:

- regolamenti per il funzionamento della Fondazione, la tutela della proprietà intellettuale, la riservatezza, la costituzione
- di comitati consultivi e del Board di coordinamento degli spoke, la disciplina dell'eventuale personale dipendente e il conferimento di incarichi di consulenza, le *policy* anti corruzione anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231 del 2001,
- conferimento di mandati alle liti
- impiego di eventuali utili di gestione. In tali casi ha facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte motivate di utilizzo, come statuito dall'art. 23, co 3 del presente Statuto.

In tutti gli altri casi il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono richiedere il parere non vincolante del Comitato su qualsiasi argomento ritengano opportuno.

Inoltre, il Comitato di Indirizzo nomina (nei modi previsti dagli artt. 13 e 16) e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e delibera l'eventuale compenso, o gettone di presenza, dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente e del Vice Presidente ed eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Revisori dei conti.

Infine, il Comitato può formulare proposte sulle attività, i programmi ed obiettivi della Fondazione.

ART.17

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato di Indirizzo deve essere convocato almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. È convocato inoltre in tutti i casi in cui il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Il Comitato di Indirizzo è convocato di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita ai membri della Fondazione ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, al domicilio o all'indirizzo PEC risultante dall'elenco dei membri, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia validi i Comitati non convocati come sopra qualora sia presente la totalità dei Promotori e dei Partecipanti e siano inoltre presenti o comunque informati della riunione i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei conti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di regola presso la sede sociale, salvo diversa indicazione nella convocazione, purché nel territorio dello Stato. È sempre ammessa, ed è obbligatoria qualora convocata al di fuori della sede della Fondazione, la riunione mediante Teleconferenza/videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza. Condizione essenziale per la validità della riunione del Comitato di Indirizzo in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti il Comitato di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante la riunione, per consentire la stesura, redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso o interrotto il collegamento con uno o più partecipanti, essa verrà sospesa per il tempo necessario alla riattivazione. In caso di impossibilità di riattivare il collegamento, il Presidente fisserà i nuovi termini per la prosecuzione dell'Ordine del Giorno e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione.

4. Il Comitato di Indirizzo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, trasformazione e scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Fondazione.

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno dei membri del Comitato d'Indirizzo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto. Tale procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun membro il diritto a partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e ai componenti degli organi interessati la possibilità di manifestare la propria volontà (sia in termini di consenso sia in termini di dissenso) all'intero organo di appartenenza nel rispetto dei principi di collegialità, tracciabilità, pubblicità e trasparenza. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti membri che rappresentino la maggioranza prevista dal presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro

15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine previsto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice presidente in caso di suo temporaneo impedimento allo svolgimento delle funzioni o di assenza. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante scelto dal Comitato.

Al Presidente spetta constatare il diritto di intervento nella riunione, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Art. 18 PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato di Indirizzo, ed, esclusivamente per i primi due trienni, su designazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Al termine dei primi due trienni, il Presidente è nominato dal Comitato di Indirizzo.

Il Presidente designa il Vice Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto salvo nel caso in cui svolga la funzione di sostituzione del Presidente come previsto dal successivo comma 2.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Per il primo triennio sono entrambi nominati nell'atto costitutivo; successivamente vengono entrambi nominati nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo nella quale viene approvato il bilancio dell'esercizio relativo al terzo anno di mandato. Il Presidente – o il Vice Presidente nel caso in cui sostituisca il Presidente – o il Vice Presidente, nel caso in cui sostituisca il Presidente – ha poteri di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:

- ☐ convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;
- ☐ convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- ☐ sovrintende all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- ☐ predispone, coadiuvato dal Direttore Generale, il budget economico annuale e triennale almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio sociale, trasmettendoli successivamente al Comitato di Indirizzo ed al Consiglio di Amministrazione rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione finale;

- ☐ predispone, coadiuvato dal Direttore Generale, il bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione (nei casi previsti dal Codice Civile), nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, trasmettendoli al Comitato di Indirizzo ed al Consiglio di Amministrazione rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione finale;
- ☐ predispone i regolamenti, coadiuvato dal Direttore Generale, trasmettendoli al Comitato di Indirizzo ed al Consiglio di Amministrazione rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione finale;
- ☐ vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo;
- ☐ può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione convocato nei 5 giorni lavorativi successivi alla loro adozione;
- ☐ esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporanei e di breve durata, inoltre assume di diritto la carica di presidente del Comitato tecnico-Scientifico.

Al Presidente ed al Vice Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; potrà altresì essere previsto un compenso, o un gettone di presenza, per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione, come previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori si compone di massimo cinque membri effettivi e di massimo tre supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. I membri del Collegio dei Revisori, fatti salvi eventuali membri individuati in rappresentanza di Amministrazioni pubbliche aventi funzioni di controllo sui progetti PNRR o comunque designati in forza di legge o altri provvedimenti amministrativi, devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali. Il Consiglio di Amministrazione che nomina i Revisori designa, tra i Revisori effettivi, il Presidente del Collegio.

3. I Revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Eventuali membri nominati da enti esterni alla Fondazione rimangono in carica non oltre la durata del Progetto di ricerca di cui al Bando MUR n. 341 del 15/03/2022 o per il diverso periodo indicato nelle norme o atti in base ai quali sono stati designati.

La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

4. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei Revisori, subentrano i supplenti i quali restano in carica fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri Revisori in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocato il Consiglio di Amministrazione perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

5. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta un compenso, che sarà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione

6. Il Collegio è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di budget economico annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale e relativa relazione sulla gestione (nei casi previsti dal Codice Civile), redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.

7. Laddove il Collegio dei Revisori sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità dei voti nell'assunzione delle decisioni, prevale il voto del Presidente del Collegio.

Art. 20

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Ciascun Promotore e Partecipante ha diritto di designare un membro del Comitato Tecnico Scientifico, in base ad una comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie oggetto delle attività di ricerca del partenariato. La designazione dei membri viene comunicata dai Rappresentanti Legali dei vari enti tramite PEC (posta elettronica certificata) inviata alla Fondazione

Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio di Amministrazione; i membri del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico senza diritto di voto.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del Consiglio di Amministrazione, i componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e orientamento delle attività scientifiche e di ricerca. In particolare, formula proposte ed esprime pareri non vincolanti sulle attività scientifiche e tecniche della Fondazione, su incarichi scientifici di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e di ricerca. Esso inoltre predispone con cadenza semestrale una relazione tecnico scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività da svolgere. Il Comitato

Tecnico Scientifico è convocato dal suo Presidente, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed è ammessa anche la partecipazione in via telematica.

In caso di impossibilità a partecipare alla seduta, i membri del Comitato Tecnico Scientifico hanno facoltà di farsi sostituire da altra figura con comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie oggetto delle attività di ricerca del partenariato. Per la sostituzione è necessaria una comunicazione del delegante da inviarsi alla Fondazione via e-mail.

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno dei membri si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto. Tale procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun membro il diritto a partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e ai componenti degli organi interessati la possibilità di manifestare la propria volontà (sia in termini di consenso sia in termini di dissenso) all'intero organo di appartenenza nel rispetto dei principi di collegialità, tracciabilità, pubblicità e trasparenza. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti membri che rappresentino la maggioranza prevista dal presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine previsto.

Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 21

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Art.22

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore ed ogni eventuale loro successiva modifica

sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera e devono essere formalizzati con provvedimento del Presidente.

3. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:

- ☐ svolge funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;
- ☐ coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ☐ coadiuva il Presidente nell'elaborazione dei piani industriale-finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio e nell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e loro Affiliati.
- ☐ esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- ☐ coadiuva il Presidente nella predisposizione, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio sociale, del budget economico annuale e triennale; Il Direttore Generale coadiuva inoltre il Presidente nella predisposizione, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, del bilancio consuntivo annuale e della relazione sull'attività svolta (nei casi previsti dal Codice Civile), che vengono sottoposti dal Presidente al Consiglio di Amministrazione;
- ☐ svolge le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

DURATA E CHIUSURA DELL' ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione adotta un sistema di contabilità economico- patrimoniale. Il budget economico annuale e triennale, corredato da una relazione accompagnatoria e il bilancio consuntivo annuale – costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione, ove richiesta dal Codice Civile – predisposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale, e approvati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere inviati dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, ai Revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato di Indirizzo..

Il budget economico annuale e triennale, corredato da una relazione accompagnatoria e il bilancio consuntivo annuale – redatto secondo la struttura e nel rispetto dei principi contabili di cui agli artt. 2423 e ss. c.civ. per quanto compatibili, inclusa la relazione dei Revisori, che questi ultimi dovranno consegnare entro al massimo 20 giorni dalla data di convocazione del Comitato d'Indirizzo – una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione – devono–essere trasmessi dal Presidente al Comitato d'Indirizzo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Comitato di Indirizzo.3. L'impiego degli eventuali utili di gestione sarà determinato dal Consiglio di

Amministrazione e successivamente sottoposto al parere non vincolante del Comitato di Indirizzo che potrà sottoporre ulteriori proposte motivate.

Art. 24

APPROVAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE E TRIENNALE E DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE

I Bilanci consuntivi vengono approvati secondo il seguente iter:

- 1) Predisposizione, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, a cura del Presidente – coadiuvato dal Direttore Generale –, che lo sottopone al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, una volta approvato il bilancio, lo propone al Collegio dei Revisori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla seduta del Comitato di Indirizzo. Il Collegio dei Revisori provvede al rilascio della propria relazione entro al massimo 20 giorni dalla data di convocazione del Comitato d'Indirizzo.
- 3) Una volta ottenuto il parere del Collegio dei Revisori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette il bilancio approvato, ai membri del Comitato d'Indirizzo, tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Comitato di Indirizzo.
- 4) Il Comitato d'Indirizzo esprime parere obbligatorio, vincolante e, se negativo, motivato, rispetto al bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I budget economici annuali e triennali, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie, vengono approvati secondo il seguente iter:

- 1) Predisposizione, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio sociale, a cura del Presidente – coadiuvato dal Direttore Generale –, che lo sottopone al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, una volta approvato il budget economico annuale e triennale, corredato dalla relativa relazione accompagnatoria, lo propone al Collegio dei Revisori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla seduta del Comitato di Indirizzo. Il Collegio dei Revisori provvede al rilascio della propria relazione entro al massimo 20 giorni dalla data di convocazione del Comitato d'Indirizzo.
- 3) Una volta ottenuto il parere del Collegio dei Revisori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette il budget approvato, ai membri del Comitato d'Indirizzo, tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Comitato di Indirizzo.
- 4) Il Comitato d'Indirizzo esprime parere obbligatorio, vincolante e, se negativo, motivato, rispetto al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Presidente e approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato di indirizzo e comunque acquisite le delibere favorevoli degli organi competenti dei membri della Fondazione aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche
2. La delibera di approvazione della modifica dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri.

Art. 26

ESTINZIONE

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti – con deliberazione del Comitato di Indirizzo, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, nel rispetto delle finalità della Fondazione. La delibera del Comitato di Indirizzo dovrà essere inviata alla Prefettura di Roma.

Art. 27

TRASFORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche e con il parere favorevole obbligatorio del comitato di indirizzo, può deliberare in merito alla proposta di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500 octies c.civ, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 c.civ.

Art.28

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art.29

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.

Art. 30
NORME TRANSITORIE

Qualora nel tempo intervengano norme, decreti, leggi, regolamenti o, in generale, provvedimenti applicabili alla Fondazione, in virtù dei quali uno o più membri degli Organi della Fondazione debbano essere espressi dall'Autorità Amministrativa, il numero dei componenti di detti Organi dovrà intendersi integrato in misura corrispondente e la loro eventuale sostituzione nel tempo sarà disposta dalla Autorità Amministrativa competente.